

CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA

BOZZA DI STATUTO

Art. 1: Natura giuridica e sede del Consorzio

Art. 2: Finalità e funzioni

Art. 3: Potere impositivo

Art. 4: Principi ispiratori dell'azione amministrativa

Art. 5: Strumenti di partecipazione e collaborazione

Art. 6: Estensione del comprensorio, perimetro

Art. 7: Patrimonio

Art. 8: Organi del Consorzio

Art. 9: Assemblea dei Consorziati

Art. 10: Il Consiglio dei Delegati

Art. 11: Funzioni e compiti del Consiglio dei Delegati

Art. 12: Convocazione del Consiglio dei Delegati

Art. 13: La Deputazione Amministrativa

Art. 14: Funzioni e compiti della Deputazione Amministrativa

Art. 15: Deliberazioni d'urgenza della Deputazione Amministrativa

Art. 16: Convocazione della Deputazione Amministrativa

Art. 17: Il Presidente

Art. 18: Il Vicepresidente

Art. 19: Collegio dei Revisori Legali

Art. 20: Durata e scadenza delle cariche

Art. 21: Parità di voti nelle elezioni alle cariche

Art. 22: Dimissione dalle cariche

Art. 23: Decadenza e revoca dalle cariche

Art. 24: Surrogazione nelle cariche

Art. 25: Scadenza anticipata del Consiglio per impossibilità di sostituire i rappresentanti dei consorziati

Art. 26: Indennità, gettoni di presenza e rimborso di spese a Consiglieri e Deputati

Art. 27: Validità delle riunioni

Art. 28: Partecipazione del Direttore Generale del Consorzio o di altre persone alle riunioni degli Organi consorziali

Art. 29: Conflitto di interessi

Art. 30: Votazione nelle riunioni

Art. 31: Verbale delle riunioni

Art. 32: Pubblicazione degli atti e invio al controllo da parte della Regione

Art. 33: Visione e copia delle deliberazioni

Art. 34: Riesame delle deliberazioni

Art. 35: Convocazione dell'Assemblea dei Consorziati

Art. 36: Fasce di contribuenza e Sezioni elettorali

Art. 37: Elettorato attivo

Art. 38: Elenco degli aventi diritto al voto

Art. 39: Esercizio del diritto di voto, deleghe e rappresentanza

Art. 40: Pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto e reclami

Art. 41: Liste dei candidati

Art. 42: Elettorato passivo. Ineleggibilità e incompatibilità

Art. 43: Seggi elettorali

Art. 44: Modalità delle votazioni

Art. 45: Scrutinio dei voti, verbale delle operazioni elettorali

Art. 46: Esito delle votazioni

Art. 47: Ricorsi contro le operazioni elettorali

Art. 48: Invio dell'avviso dei risultati agli eletti dall'Assemblea

Art. 49: Elezione dei rappresentanti degli Enti Locali

Art. 50: Proclamazione dei risultati delle votazioni dell'Assemblea e dei nominativi degli eletti. Convocazione del nuovo Consiglio

Art. 51: Facoltà di autentica

Art. 52: Struttura operativa

Art. 53: Funzioni e responsabilità del Direttore Generale

Art. 54: Funzioni e responsabilità dei Dirigenti

Art. 55: Ufficiale rogante

Art. 56: Bilancio di previsione e Conto consuntivo

Art. 57: Catasto consorziale e proprietari consorziati

Art. 58: La contribuzione consorziale ed il Piano di classifica. Oneri a carico della proprietà consorziata e loro riparto

Art. 59: Ruoli di contribuzione e ricorsi

Art. 60: Esazione della contribuzione consorziale

Art. 61: Servizio di tesoreria

Art. 62: Partecipazione ad organismi associativi

Art.63: Norma transitoria

ART. 1

Natura giuridica e sede del Consorzio

1. Il Consorzio di bonifica "Cellina – Meduna", di seguito denominato Consorzio, costituito con Decreto prefettizio 5 febbraio 1930 a norma dell'art. 17 del R. Decreto 2 ottobre 1922 n. 1747, è stato riconosciuto con R. Decreto 9 giugno 1930 e, per effetto del Decreto Ministeriale 6 febbraio 1934 23 luglio 1934 n. 1202 5840, registrato alla Corte dei Conti il 19 agosto 1935 emanato a norma dell'articolo 107 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, esercita le proprie funzioni istituzionali nel comprensorio di bonifica integrale delimitato con D.P.G.R. 31 luglio 1989 n. 0421/Pres., pubblicato nel B.U.R. 13 ottobre 1989, n. 106.

2. Il Consorzio è costituito tra i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli, ricadenti nel comprensorio, che traggono beneficio dall'esercizio e dalla manutenzione delle opere di bonifica, nonché dalle altre attività consorziali (art. 3, c. 1 LR 28/2002).

3. Il Consorzio, dotato di personalità giuridica pubblica ai sensi dell'articolo 59 del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale) e dell'articolo 862 del Codice civile, è Ente pubblico economico non commerciale (art. 3, c. 1 LR 28/2002).

4. Il Consorzio ha sede in Pordenone.

ART. 2

Finalità e funzioni

1. Il Consorzio svolge la propria attività conformandosi ai principi, alle disposizioni ed alle procedure previste dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dai propri regolamenti al fine di concorrere alla difesa del suolo, alla prevenzione del territorio e delle comunità dal rischio idraulico, ad un equilibrato sviluppo del territorio, alla tutela e alla valorizzazione della produzione agricola, al razionale utilizzo delle risorse idriche a prevalente uso irriguo ed alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali.

2. L'attività di bonifica e irrigazione svolta dal Consorzio si configura quale strumento riconosciuto dall'Amministrazione regionale per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 (art. 1, cc. 1 e 2 LR 28/2002).

3. Il Consorzio è altresì strumento di partecipazione dei consorziati all'azione programmatoria regionale in materia di bonifica e di irrigazione, da realizzarsi tenendo conto degli indirizzi comunitari, degli indirizzi generali della programmazione economica nazionale e della pianificazione regionale di sviluppo, nel rispetto della legge regionale 28/2002 e del regio decreto 215/1933 (art. 1, c. 2 LR 28/2002).

4. Nell'ambito delle proprie attribuzioni e del proprio comprensorio, il Consorzio provvede alla progettazione, esecuzione, esercizio, vigilanza e manutenzione di:

a) opere di difesa dalle acque e di sistemazione idraulica, nel rispetto della normativa in materia di difesa del suolo;

b) opere di approvvigionamento, accumulo, adduzione, ammodernamento, potenziamento e trasformazione delle reti irrigue, nonché di conservazione, tutela dall'inquinamento e regolazione delle risorse idriche, finalizzate all'irrigazione, anche ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

c) opere di ricomposizione fondiaria per favorire la riduzione dei fenomeni di polverizzazione e di frammentazione delle proprietà, comprese quelle di sistemazione agraria, irrigue e di viabilità connesse;

- d) opere di tutela e di recupero naturalistico - ambientale del territorio ed interventi di conservazione e ricostituzione vegetale;
- e) opere di miglioramento fondiario;
- f) impianti e prove di sperimentazione ai fini della bonifica, irrigazione e fitodepurazione;
- g) reti di monitoraggio funzionali alla prevenzione del rischio idrogeologico, anche compatibili con i sistemi informatici regionali;
- h) sistemazione e manutenzione delle strade interpoderali e vicinali;
- i) impianti per la produzione di energia elettrica;
- j) opere intese a tutelare la qualità delle acque irrigue;
- k) opere destinate al riutilizzo delle acque reflue in funzione irrigua;
- l) interventi di somma urgenza per prevenire e fronteggiare le conseguenze di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

5. Il Consorzio realizza le opere e gli interventi che possono essergli affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva o mediante trasferimento fondi ai sensi della legge regionale 28/2002 (art. 1, c. 3, art. 2, c. 4 e art. 4), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) (art. 51) e della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque) nonché ai sensi di specifiche norme di settore.

6. Nelle more dell'approvazione del Piano di bonifica e di tutela del territorio l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche, può essere disposta dall'Amministrazione regionale con specifici provvedimenti di finanziamento (art. 5, c. 7 LR 28/2002).

7. Al Consorzio competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica, irrigazione e idrauliche realizzate in delegazione amministrativa intersoggettiva, a partire dalla consegna delle medesime, che si intende effettuata dalla data di emanazione del decreto di liquidazione finale (art. 2, c. 5 e art. 8 L.R. 28/2002).

8. Il Consorzio, inoltre, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 11/2015:

- è delegato a svolgere le funzioni previste ai commi 1, 2 e 3 rispettivamente sui corsi d'acqua classificati 2, 4 e 5;
- rilascia le concessioni di estrazione di materiale litoide sui corsi d'acqua di classe 2 e 4 e riscuote la quota di competenza dei relativi canoni demaniali;
- rilascia le autorizzazioni di attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi di cui all'articolo 40, comma 1, sui corsi d'acqua di classe 2 e 4 e concorrono all'implementazione del Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua ai sensi dell'articolo 40, comma 5 della medesima L.R. 11/2015;
- può curare la progettazione e la realizzazione degli interventi relativi ai corsi d'acqua e alle opere idrauliche di competenza comunale mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15, comma 12 della medesima L.R. 11/2015;
- concorre alla classificazione delle opere idrauliche ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della medesima L.R. 11/2015, nonché all'implementazione del Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali;
- realizza gli interventi relativi ai corsi d'acqua, alle opere idrauliche e agli argini costieri, inseriti nel Programma regionale degli interventi, con le risorse a tal fine trasferite dalla Regione ai sensi dell'articolo 11, comma 10 della medesima L.R. 11/2015.

9. Il Consorzio può altresì:

a) assumere, in nome e per conto dei proprietari interessati, l'esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata di cui all'articolo 1 della legge 12 febbraio 1942, n. 183 (Disposizioni integrative della legge sulla bonifica integrale) e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica;

b) favorire la realizzazione di iniziative volte alla difesa delle produzioni e della loro qualità, la promozione di organismi associativi, nonché curare l'assistenza dei consorziati in ordine agli aspetti idraulici ed irrigui della superficie aziendale;

c) provvedere, in concorso con gli Enti competenti, alla tutela dall'inquinamento delle acque;

d) assumere su incarico regionale eventuali iniziative in materia di usi civici;

e) affidare in convenzione ad imprese agricole, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), la manutenzione di opere pubbliche (art. 4, c. 4 LR 28/2002);

- f) assumere le funzioni già proprie di Consorzi idraulici di terza categoria soppressi ai sensi della legge 16 dicembre 1993 n. 520 (Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria) (art. 4, c. 2 LR 28/2002);
- g) realizzare e gestire la viabilità rurale anche in concorso con le altre Amministrazioni pubbliche;
- h) provvedere alla provvista d'acqua da destinare sia agli usi pubblici sia ad altre utilizzazioni, in particolare nei settori agricolo ed industriale, di interesse delle Comunità locali;
- i) assumere incarichi attinenti ai compiti istituzionali per la progettazione, la direzione lavori e la realizzazione di opere nonché per la gestione di servizi, anche al di fuori del comprensorio consortile;
- j) provvedere alla progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche affidate da Enti pubblici, anche al di fuori del comprensorio consortile (art. 1, c. 3 LR 28/2002).

ART. 3

Potere impositivo

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 e di quelle comunque assegnate dallo Stato e dalla Regione, il Consorzio ha il potere di imporre tributi a carico dei proprietari dei beni immobili, sia agricoli che extra agricoli, che traggono beneficio dalle opere di bonifica e di irrigazione.
2. I proprietari di beni immobili agricoli ed extra agricoli che traggono beneficio dall'attività consortile, nonché gli affittuari dei terreni, qualora l'obbligo al pagamento del contributo di bonifica sia previsto nel relativo contratto, sono tenuti a concorrere alle spese per l'esecuzione delle opere che non siano a totale carico dell'Amministrazione regionale e Statale, a quelle di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica e di irrigazione, alle spese per le altre attività consortili e per il funzionamento del Consorzio (art. 10, c. 3 LR 28/2002).

ART. 4

Principi ispiratori dell'azione amministrativa

1. Il Consorzio opera con l'osservanza delle norme di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) (art. 3, c. 1 LR 28/2002).
2. Il Consorzio ispira la propria azione ai principi della semplificazione delle procedure ed opera affinché il carico amministrativo ed il relativo onere per i consorziati e per i terzi venga limitato all'essenziale.
3. Il Consorzio instaura rapporti di cooperazione ispirati al criterio della complementarietà di azione con gli Enti territoriali e gli altri soggetti che operano sul territorio del proprio comprensorio.
4. Il Consorzio ispira, altresì, la propria azione ai principi di efficacia, economicità, efficienza, pubblicità e trasparenza, favorendo la partecipazione dei propri consorziati alla gestione dell'Ente.
5. Il Consorzio, nello svolgimento delle proprie funzioni, mira costantemente al miglioramento della qualità della propria azione, utilizzando strumenti adeguati per il monitoraggio e la verifica della medesima, nonché al contenimento dei costi gestionali.

ART. 5

Strumenti di partecipazione e collaborazione

1. Il Consorzio può partecipare ad intese ed accordi di programma in relazione alle attività di sua competenza.
2. Al fine di favorire l'equilibrato sviluppo del proprio comprensorio può, inoltre, promuovere con gli enti pubblici territoriali forme di collaborazione e di partecipazione ad iniziative coerenti con i suoi fini istituzionali.

ART. 6

Estensione del comprensorio, perimetro

1. Il comprensorio consortile, rappresentato nella mappa allegata, ha una superficie pari a 115.600 ettari, ricadente in 37 Comuni, come di seguito elencati con le relative superfici interessate.

N°	COMUNE	SUPERFICIE IN ETTARI
1.	Arba	1.482
2.	Aviano	5.094
3.	Azzano Decimo	5.132
4.	Brugnera	2.920
5.	Budoia	796
6.	Caneva	1.146

7.	Casarsa della Delizia	2.034
8.	Cavasso Nuovo	641
9.	Chions	3.344
10.	Cordenons	5.668
11.	Cordovado	1.213
12.	Fanna	641
13.	Fiume Veneto	3.587
14.	Fontanafredda	4.616
15.	Maniago	5.140
16.	Montereale Valcellina	4.168
17.	Morsano al Tagliamento	3.199
18.	Pasiano di Pordenone	4.556
19.	Pinzano al Tagliamento	1.034
20.	Polcenigo	1.115
21.	Porcia	2.943
22.	Pordenone	3.824
23.	Prata di Pordenone	2.288
24.	Pravisdomini	1.610
25.	Roveredo in Piano	1.561
26.	Sacile	3.259
27.	S. Giorgio della Richinvelda	4.797
28.	S. Martino al Tagliamento	1.782
29.	San Quirino	5.124
30.	San Vito al Tagliamento	6.040
31.	Sequals	2.570
32.	Sesto al Reghena	4.047
33.	Spilimbergo	7.199
34.	Vajont	157
35.	Valvasone Arzene	2963
36.	Vivaro	3.768
37.	Zoppola	4.527

2. Il perimetro del comprensorio consortile viene così delineato: da Stevenà il limite segue la strada pedemontana Polcenigo – Santa Lucia – Aviano – Ponte di Ravedis, la sponda sinistra del torrente Cellina fino al ponte ferroviario, la linea ferroviaria fino alla località Molino Zatti, il confine comunale di Meduno fino al Ponte di Colle, passa per quota 302, segue il confine nord del comune di Sequals, la strada Lestans – Valeriano – Pinzano – ponte sul Tagliamento, il confine di Provincia ed infine il confine di Regione fino a Stevenà.

ART. 7

Patrimonio

1. Il Consorzio è dotato di autonomia patrimoniale.
2. Tutti i beni sono iscritti nella situazione patrimoniale dell'Ente e a suo nome presso i registri mobiliari e immobiliari.

ART. 8

Organi del Consorzio

1. Sono Organi del Consorzio (art. 12, c. 1 LR 28/2002):
 - a) l'Assemblea dei Consorziati;
 - b) il Consiglio dei Delegati;
 - c) la Deputazione Amministrativa;
 - d) il Presidente;
 - e) il Collegio dei Revisori legali.

ART. 9

Assemblea dei Consorziati

1. L'Assemblea dei consorziati è l'organo deputato ad eleggere nel proprio seno i componenti del Consiglio dei delegati che rappresentano i consorziati, nelle forme stabilite dalle leggi vigenti e dal presente Statuto (art. 13, c. 3 LR 28/2002).

2. L'Assemblea è costituita dai seguenti soggetti che siano titolari di diritti su beni immobili iscritti nel catasto consortile ai sensi dell'articolo 57, che siano in regola con il pagamento dei contributi consortili e che godano dei diritti civili (art. 13, cc. 1 e 2 LR 28/2002):

proprietari;

titolari di diritti reali, conduttori e affittuari che per norma di legge o per contratto siano tenuti al pagamento di contributi consortili.

ART. 10

Il Consiglio dei Delegati

1. Il Consiglio dei Delegati è composto da 39 componenti di cui:

a) 30 eletti dall'Assemblea (art. 15, cc. 1 e 2 LR 28/2002) ai sensi degli artt. 35 e seguenti del presente Statuto;

b) 9 rappresentanti dei Comuni il cui territorio ricada totalmente o prevalentemente all'interno del comprensorio consortile, eletti ai sensi dell'articolo 49 (art. 15, cc. 1, 5 e 6 LR 28/2002).

2. Il Consiglio dei Delegati può utilmente funzionare e deliberare anche in carenza della designazione dei rappresentanti dei Comuni.

ART. 11

Funzioni e compiti del Consiglio dei Delegati

1. Il Consiglio dei Delegati è l'organo di governo che esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2. Sono compiti del Consiglio dei Delegati:

a) definire obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

b) deliberare sulla convocazione dell'Assemblea dei consorziati nonché sulle fasce di contribuenza di cui all'art. 36, definire il numero dei Deputati per ciascuna Sezione e deliberare l'elezione dei rappresentanti dei Comuni sulla base delle disposizioni degli artt. 35 e seguenti del presente Statuto;

c) deliberare su modifiche allo Statuto;

d) eleggere nel suo seno il Presidente tra i componenti eletti dall'Assemblea dei consorziati (art. 16, c. 1 LR 28/2002);

e) eleggere nel suo seno gli altri componenti della Deputazione amministrativa tra cui il Vice Presidente (art. 16, c. 2 LR 28/2002);

f) costituire il Collegio dei Revisori legali e nominare 1 componente effettivo e 1 supplente del medesimo (art. 17, c. 1 LR 28/2002);

g) revocare il Presidente, il Vice Presidente, i componenti o l'intera Deputazione amministrativa ai sensi dell'articolo 23, comma 8;

h) deliberare sulla surroga del Presidente, del Vice Presidente e degli altri componenti della Deputazione amministrativa ai sensi dell'articolo 24;

i) deliberare su compensi e rimborsi spese dei componenti degli Organi consorziali secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 11 e dall'articolo 26;

j) adottare il Piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio e la programmazione delle opere che non siano comprese nel Piano stesso;

k) adottare il Piano di classifica del comprensorio e deliberare sui criteri per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata (art. 10 LR 28/2002);

l) approvare i regolamenti, il piano di organizzazione variabile e le eventuali modifiche;

m) approvare il Bilancio di previsione e relativi allegati, nonché le variazioni che si rendessero necessarie in corso di esercizio, con facoltà di delegare alla Deputazione Amministrativa lo storno di fondi e l'utilizzo del fondo di riserva;

n) approvare il programma triennale e annuale delle opere ed i suoi aggiornamenti;

o) approvare il Conto consuntivo e relativi allegati entro il 30 aprile di ciascun anno (art. 3, c. 2 ter LR 28/2002);

- p) fissare i canoni annuali della contribuzione consorziale, formando i relativi ruoli e deliberare sulla quota minima di cui all'articolo 58;
- q) deliberare l'assunzione di mutui garantiti da garanzie reali e delegazioni sui contributi consortili, deliberare la partecipazione, con responsabilità limitata alla quota sottoscritta, ad Enti, Società (art. 19 bis LR 28/2002) od Associazioni che comunque si presentino di interesse per il Consorzio o per l'attività di bonifica;
- r) deliberare l'acquisto, l'alienazione e la costituzione di diritti reali sui beni immobili consorziali;
- s) deliberare sulle opposizioni ai propri provvedimenti nei casi previsti dalla legge e sulle richieste di riesame presentate con riferimento alle proprie deliberazioni;
- t) costituire Commissioni consultive per affrontare particolari aspetti o problemi gestionali del Consorzio;
- u) deliberare o esprimere indirizzi su tutti gli argomenti di rilevante importanza per l'Ente che richiedano il coinvolgimento e la condivisione del Consiglio;
- v) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dalla Deputazione Amministrativa.
- 3.** Il Consiglio dei delegati nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità attribuiti ai distinti Organi consortili dal presente Statuto, non può assumere atti di gestione ordinaria del Consorzio.
- 4.** Il Consiglio dei delegati può delegare alla Deputazione Amministrativa l'esercizio delle proprie funzioni determinandone i criteri ed i termini.

ART. 12

Convocazione del Consiglio dei Delegati

- 1.** Il Consiglio dei Delegati viene convocato dal Presidente del Consorzio non meno di 3 volte l'anno nonché, entro 15 giorni consecutivi, quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori legali ai sensi dell'articolo 19, comma 10.
- 2.** Le riunioni del Consiglio dei Delegati hanno luogo nella sede consortile o in altre località scelte dal Presidente.
- 3.** La seduta di insediamento del Consiglio dei Delegati è convocata dalla Deputazione uscente ai sensi dell'articolo 50 entro 60 giorni dall'esecutività del provvedimento di proclamazione degli eletti.
- 4.** All'ordine del giorno della seduta di insediamento deve essere prevista nell'ordine l'elezione del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti della Deputazione Amministrativa.
- 5.** Sino alla nomina del nuovo Presidente, la presidenza della seduta di insediamento è assunta dal Presidente uscente.
- 6.** La convocazione delle riunioni del Consiglio dei Delegati deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare ed è effettuata in alternativa:
- a) con lettera raccomandata spedita almeno 7 giorni prima della data dell'adunanza;
- b) mediante messaggio di posta elettronica certificata spedito almeno 5 giorni prima della data dell'adunanza;
- c) mediante lettera consegnata a mano entro 5 giorni prima della data dell'adunanza.
- 7.** Con il consenso scritto degli interessati la convocazione può essere eseguita tramite fax o altri mezzi telematici.
- 8.** In caso d'urgenza la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, con messaggio di posta elettronica certificata o con le modalità di cui al comma 7 almeno 3 giorni prima della data dell'adunanza.
- 9.** Il Consiglio dei Delegati è convocato in prima e in seconda convocazione, la quale può aver luogo anche ad un'ora di distanza dalla prima.
- 10.** In caso d'urgenza, il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione con telegramma, con messaggio di posta elettronica certificata o con le modalità di cui al comma 7 almeno 48 ore prima della adunanza.
- 11.** Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria del Consorzio a disposizione dei Consiglieri almeno 2 giorni lavorativi prima dell'adunanza. Per gli argomenti inseriti d'urgenza all'ordine del giorno, gli atti sono depositati un giorno prima dell'adunanza.

ART. 13

La Deputazione Amministrativa

1. La Deputazione Amministrativa è composta da 8 componenti, eletti dal Consiglio dei delegati al proprio interno, di cui (art. 16, cc. 1 e 2 LR 28/2002):
 - a) il Presidente, scelto fra i membri eletti dall'Assemblea (art. 16, c. 1 LR 28/2002);
 - b) 6 rappresentanti dei consorziati, fra cui il Vice Presidente;
 - c) 1 rappresentante dei Comuni.
2. Ad ogni Sezione elettorale, rappresentata in Consiglio, viene assicurato almeno un componente (art. 16, c. 2 LR 28/2002).
3. I componenti della Deputazione Amministrativa sono eletti separatamente e con voto uninominale dai Consiglieri delle singole Sezioni elettorali secondo il numero definito dal Consiglio dei Delegati ai sensi dell'articolo 36, comma 6.

↓ **VERSIONE CON VOTO NON UNINOMINALE** ↓

1. *La Deputazione Amministrativa è composta da 8 componenti, eletti dal Consiglio dei delegati al proprio interno, di cui (art. 16, cc. 1 e 2 LR 28/2002):*
 - a) *il Presidente, scelto fra i membri eletti dall'Assemblea (art. 16, c. 1 LR 28/2002);*
 - b) *6 rappresentanti dei consorziati, fra cui il Vice Presidente;*
 - c) *1 rappresentante dei Comuni.*
2. *Ad ogni Sezione elettorale, rappresentata in Consiglio, viene assicurato almeno un componente (art. 16, c. 2 LR 28/2002).*
3. *I componenti della Deputazione Amministrativa sono eletti dai Consiglieri delle singole Sezioni elettorali secondo il numero definito dal Consiglio dei Delegati ai sensi dell'articolo 36, comma 6.*
4. *Sono nulle le schede con voti espressi a Consiglieri di Sezione diversa, oppure riportanti un numero di nomi superiore ai Deputati da eleggere.*

ART. 14

Funzioni e compiti della Deputazione Amministrativa

1. La Deputazione Amministrativa è l'organo esecutivo del Consorzio, provvede all'amministrazione e alla gestione dell'Ente dando esecuzione agli indirizzi del Consiglio dei Delegati ed esercitando specifiche competenze.
2. Essa compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio dei Delegati e che non rientrino nelle competenze del Presidente e dei Dirigenti.
3. Spetta in particolare alla Deputazione:
 - a) approvare l'elenco dei consorziati aventi diritto al voto nell'Assemblea ai sensi dell'articolo 39, comma 1;
 - b) deliberare su tutto ciò che concerne lo svolgimento delle elezioni del Consiglio dei Delegati che non sia espressamente attribuito alla competenza degli altri Organi;
 - c) proclamare i risultati della votazione dell'Assemblea e i nominativi degli eletti ai sensi dell'articolo 50;
 - d) deliberare di agire o resistere in giudizio davanti all'Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
 - e) proporre le modifiche allo Statuto, i regolamenti, il piano di organizzazione variabile e le eventuali modifiche, da sottoporre al Consiglio dei Delegati;
 - f) deliberare sulle assunzioni del personale, sui licenziamenti e sulle altre cause di cessazione del rapporto di lavoro, nonché sulle variazioni nello stato giuridico ed economico dei dipendenti;
 - g) deliberare sui servizi di esazione, tesoreria e cassa;
 - h) proporre il Bilancio di previsione e le relative variazioni, il programma triennale e annuale delle opere e i suoi aggiornamenti, il Conto consuntivo e gli allegati di competenza;
 - i) approvare i documenti previsionali e consuntivi relativi al controllo complessivo della gestione;
 - j) deliberare, con riguardo ai capitoli delle spese correnti che sono strutturati in articoli, gli spostamenti degli stanziamenti che nell'ambito di ogni singolo capitolo non alterano il totale generale dello stesso;
 - k) proporre al Consiglio dei Delegati i canoni annuali della contribuzione consorziale e la formazione dei relativi ruoli;
 - l) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia dei crediti nei confronti dello Stato, di Enti e privati;
 - m) deliberare su quanto connesso, inerente e conseguente ai progetti generali, a quelli esecutivi ed alle perizie di variante e suppletive, nonché deliberare in merito all'aggiudicazione definitiva degli appalti;

- n) deliberare sugli approvvigionamenti, sugli acquisti ed alienazioni di beni mobili, ivi compresi quelli registrati;
- o) deliberare sui criteri e sui principi relativi alle licenze e concessioni temporanee, all'esecuzione e manutenzione delle opere obbligatorie di competenza privata o volontarie di miglioramento fondiario e sulle relative operazioni di finanziamento;
- p) sovrintendere alla gestione e all'aggiornamento del catasto consortile, dei diritti di voltura, nonché dell'elenco degli scarichi nei canali consortili e dei relativi atti di concessione;
- q) sovrintendere alla conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali od in uso al Consorzio;
- r) deliberare sulle alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni, nonché sul godimento temporaneo di beni immobili di proprietà del Consorzio;
- s) deliberare sul conferimento delle funzioni di Ufficiale rogante consortile;
- t) deliberare sulla nomina dell'Autorità espropriante consortile;
- u) deliberare sugli accordi di programma e sulle convenzioni fra i Consorzi, con le altre Autorità pubbliche, con Organismi associativi nonché con soggetti privati, per definire in modo coordinato ed integrato questioni di interesse comune;
- v) provvedere alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Consorzio presso società, enti, aziende e istituzioni;
- w) deliberare sulle autorizzazioni al Presidente, al Direttore Generale ed ai Dirigenti ad ordinare, entro prefissati limiti di importo, l'impegno ed il pagamento delle spese del Consorzio;
- x) deliberare sulle opposizioni ai propri provvedimenti nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto e sulle richieste di riesame proposte avverso le proprie deliberazioni, nonché sui ricorsi avverso i ruoli di contribuenza;
- y) deliberare sulla nomina del Responsabile della formazione del ruolo;
- z) provvedere nelle altre materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri Organi consorziali.

4. La Deputazione Amministrativa può delegare al Presidente del Consorzio l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere d), g), j), l), m), n), p), q) e r).

5. La Deputazione Amministrativa può delegare ai Dirigenti del Consorzio l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere j), m), n), p), q) e r).

ART. 15

Deliberazioni d'urgenza della Deputazione Amministrativa

1. In caso d'urgenza, la Deputazione Amministrativa delibera sulle materie di competenza del Consiglio dei delegati. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nella sua riunione immediatamente successiva.

ART. 16

Convocazione della Deputazione Amministrativa

1. La Deputazione Amministrativa viene convocata dal Presidente del Consorzio nonché, entro 15 giorni consecutivi, quando almeno un terzo dei suoi componenti ne facciano richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

2. Le riunioni della Deputazione Amministrativa hanno luogo nella sede consortile o in altre località scelte dal Presidente.

3. La convocazione delle riunioni della Deputazione amministrativa deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare ed è effettuata in alternativa:

- a) con lettera raccomandata spedita almeno 7 giorni prima della data dell'adunanza;
 - b) mediante messaggio di posta elettronica certificata spedito almeno 4 giorni prima della data dell'adunanza;
 - c) mediante lettera consegnata a mano entro 4 giorni prima della data dell'adunanza.
- 4.** Con il consenso scritto degli interessati può essere eseguita tramite fax o altri mezzi telematici.
- 5.** In caso d'urgenza la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, con messaggio di posta elettronica certificata o con le modalità di cui al comma 4 almeno 2 giorni prima della data dell'adunanza.

6. In caso d'urgenza, il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione con telegramma, con messaggio di posta elettronica certificata o con le modalità di cui al comma 4 almeno 24 ore prima della adunanza.

7. Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria del Consorzio a disposizione dei Deputati, almeno un 1 giorno libero lavorativo prima dell'adunanza. Per gli argomenti inseriti d'urgenza all'ordine del giorno, gli atti sono depositati almeno un'ora prima dell'adunanza.

8. Le adunanze della Deputazione Amministrativa possono svolgersi con mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

ART. 17

Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio e rappresenta l'Ente nei confronti delle Istituzioni e della società civile. Vigila sul funzionamento dei servizi consorziali e impartisce direttive al Direttore Generale in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

2. Al Presidente sono affidate le seguenti funzioni:

a) sovrintendere all'amministrazione consorziale ed assicurare l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello Statuto nonché dei programmi stabiliti dagli altri Organi del Consorzio;

b) convocare e presiedere il Consiglio dei Delegati e la Deputazione Amministrativa, disponendo gli argomenti da trattare nelle rispettive riunioni;

c) stipulare tutti gli atti con soggetti terzi aventi rilevanza istituzionale, sottoscrivere i contratti, gli altri atti e la corrispondenza;

d) stipulare, sulla base delle deliberazioni della Deputazione Amministrativa, gli accordi di programma con le Istituzioni pubbliche e private;

e) verificare l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi consorziali da parte della struttura consorziale;

f) curare, coadiuvato dal Direttore Generale, i rapporti con le rappresentanze sindacali e definire i contratti integrativi aziendali da sottoporre all'approvazione della Deputazione Amministrativa;

g) promuovere le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza sottoponendoli alla ratifica della Deputazione Amministrativa;

h) sottoscrivere i pagamenti e le riscossioni del Consorzio;

i) gestire la parte corrente del bilancio di concerto con il personale dirigente;

j) assumere i provvedimenti urgenti sulle materie di competenza della Deputazione amministrativa, da sottoporre alla ratifica della medesima nella prima seduta utile;

k) comunicare alla Deputazione Amministrativa i provvedimenti adottati in esecuzione di deleghe ottenute;

l) espletare gli adempimenti a lui attribuiti in materia di elezioni;

m) denunciare le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica in base a quanto previsto dai regolamenti consorziali.

3. Il Presidente può delegare ai Dirigenti del Consorzio l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettere c), e), g), h) ed m).

ART. 18

Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

ART. 19

Collegio dei Revisori Legali

1. Il Collegio dei Revisori legali è costituito con deliberazione del Consiglio dei delegati ed è composto dal Presidente, da 2 componenti effettivi e da 2 supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Il Presidente, 1 componente effettivo e 1 supplente sono nominati dalla Giunta regionale; 1 componente effettivo e 1 supplente sono nominati dal Consiglio dei Delegati (art. 17, c. 1 LR 28/2002).

2. Non possono essere nominati Revisori:

a) i componenti del Consiglio dei Delegati in carica o cessati da meno di 5 anni;

b) i dipendenti del Consorzio, anche qualora cessati dal servizio se percepiscono la pensione consortile;
c) il coniuge, i parenti e affini entro il secondo grado dei soggetti di cui alle lettere a) e b);
d) coloro che hanno stabili rapporti professionali con il Consorzio;
e) coloro che hanno liti pendenti con lo stesso;
f) coloro che abbiano rivestito la carica di revisore legale del Consorzio per i 2 precedenti mandati consecutivi. A tal fine non si computa l'incarico di revisore supplente e l'incarico di revisore effettivo che ha avuto durata inferiore a 2 anni (art. 17, c. 1 bis L.R. 28/2002);

3. La cancellazione o la sospensione del Revisore legale dal registro dei revisori legali è causa di decadenza dalla carica (art. 17, c. 2 L.R. 28/2002).

4. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei componenti, l'Ente competente nomina il nuovo componente che rimane in carica fino alla scadenza del collegio.

5. I Revisori supplenti sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more dell'adozione del provvedimento di nomina di cui al comma 4.

6. Il Collegio dei Revisori legali, in particolare:

a) vigila sulla gestione del Consorzio;

b) accerta la corrispondenza del Bilancio e del Conto consuntivo con le risultanze dei libri e delle scritture contabili;

c) presenta al Consiglio dei Delegati una relazione sul Bilancio di Previsione, sul Conto Consuntivo e un parere sulle variazioni al bilancio;

d) esamina e vista almeno ogni 3 mesi il conto di cassa ed effettua verifiche trimestrali al conto di cassa rilasciato dal Tesoriere.

7. Il Collegio assiste alle adunanze del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa.

8. I Revisori legali possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Collegio o nel caso del Presidente ai componenti dello stesso.

9. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di 2 componenti. Il Collegio decide a maggioranza dei componenti e delle riunioni viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i presenti.

10. Qualora il Collegio accerti gravi irregolarità, chiede per iscritto al Presidente del Consorzio l'immediata convocazione dell'Organo consortile competente.

11. Ai Revisori effettivi viene corrisposto un compenso annuo forfetario fissato dal Consiglio dei Delegati.

ART. 20

Durata e scadenza delle cariche

1. Gli Organi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere da b) ad e) durano in carica 5 anni che decorrono, per il Consiglio dei delegati, la Deputazione amministrativa e il Presidente, dalla data della prima seduta del Consiglio dei delegati (art. 12, c. 2 LR 28/2002) e, per il Collegio dei revisori legali, dalla data prevista nella delibera di costituzione di cui all'articolo 19, comma 1.

2. I Consiglieri, i Deputati e il Presidente che subentrano nel corso del mandato, per surrogazione nelle cariche ai sensi dell'articolo 24, permangono in carica fino a quando sarebbero rimasti i sostituiti.

3. I poteri del Consiglio dei delegati, della Deputazione amministrativa e del Presidente sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento dei relativi nuovi Organi (art. 12, c. 2 bis LR 28/2002).

4. La carica di Presidente non può in ogni caso essere svolta per più di due mandati, anche non consecutivi. È consentito un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, ed è cessato per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

ART. 21

Parità di voti nelle elezioni alle cariche

1. In caso di parità di voti nella elezione del Presidente e del Vice Presidente, la votazione viene ripetuta anche a seguito di sospensione o riconvocazione della seduta del Consiglio dei Delegati.

2. Qualora dopo l'eventuale terza votazione permanga la parità di voti è eletto il consigliere con la maggiore contribuenza.

3. Nella elezione dei Deputati, in caso di parità di voti, viene eletto il consigliere più anziano di età.

ART. 22

Dimissione dalle cariche

1. Le dimissioni dalle cariche consortili devono essere comunicate al Consorzio con lettera raccomandata o con messaggio di posta elettronica certificata oppure possono essere presentate direttamente al protocollo consortile.

2. In ogni caso esse devono essere immediatamente assunte al protocollo; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

ART. 23

Decadenza e revoca dalle cariche

1. I Consiglieri e i Deputati decadono quando, successivamente alla elezione, sopravvenga una causa di ineleggibilità di cui all'articolo 42, comma 2 o di incompatibilità di cui all'articolo 42, comma 3, ovvero quando siano venuti meno i requisiti per la partecipazione all'Assemblea.

2. Il componente degli Organi consortili nei confronti del quale si è venuta a creare una causa di ineleggibilità è tenuto a darne immediata notizia al Consorzio e ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

3. Il componente degli Organi consortili nei confronti del quale sussiste o si è venuta a creare una causa di incompatibilità è tenuto a darne immediata notizia al Consorzio e a rimuovere la causa di incompatibilità entro il termine indicato dal Consorzio e comunque non oltre 60 giorni.

4. I Consiglieri e i Deputati decadono altresì in caso di violazione dell'obbligo di astensione dal voto per ragioni di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 29.

5. Ferma restando la responsabilità per danni, la violazione dell'obbligo di comunicazione e astensione di cui ai commi 2 e 4 determina l'annullamento d'ufficio delle deliberazioni adottate con il voto di chi avrebbe dovuto astenersi nell'ipotesi in cui, senza tale voto, la maggioranza prescritta non sarebbe stata raggiunta.

6. I Consiglieri e i Deputati hanno il dovere di partecipare alle sedute dei rispettivi Organi salvo giustificato motivo. Decadono qualora non partecipino rispettivamente per 3 volte consecutive alle riunioni del Consiglio dei Delegati e per 3 volte consecutive alle riunioni della Deputazione Amministrativa senza aver documentato le ragioni dell'assenza.

7. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei Delegati, previa comunicazione dei motivi all'interessato con l'assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

8. La revoca del Presidente, del Vice Presidente, dei componenti o dell'intera Deputazione Amministrativa può essere deliberata dal Consiglio dei Delegati con provvedimento motivato ed è efficace dall'esecutività del relativo provvedimento. Per tale provvedimento è necessaria la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

ART. 24

Surrogazione nelle cariche

1. Qualora il Presidente cessi dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio dei Delegati provvede alla sua sostituzione entro 60 giorni.

2. Qualora il Vice Presidente o uno dei Deputati cessi dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio dei Delegati provvede alla loro sostituzione nella prima seduta utile.

3. Qualora un rappresentante dei Comuni cessi dalla carica di Consigliere per qualsiasi motivo, ivi compresa la perdita della qualità di rappresentante dei Comuni anche a seguito della cessazione del mandato del Sindaco (art. 15, c. 7 LR 28/2002) il Presidente è tenuto a convocare entro 60 giorni consecutivi l'adunanza dei Sindaci, con lettera raccomandata o con messaggio di posta elettronica certificata, al fine di provvedere alla copertura dei posti resisi vacanti.

4. Il componente del Consiglio dei Delegati eletto dall'Assemblea dei Consorziati che, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti della medesima Lista (art. 15, c. 3 LR 28/2002).

ART. 25

Scadenza anticipata del Consiglio per impossibilità di sostituire i rappresentanti dei consorziati

1. Quando, per l'impossibilità di procedere alla surroga dei componenti del Consiglio dei delegati eletti dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il numero dei componenti del Consiglio dei Delegati si riduca a meno di due terzi, si procede con la convocazione dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 35 (art. 15, cc. 3 e 4 LR 28/2002).

ART. 26

Indennità, gettoni di presenza e rimborso di spese a Consiglieri e Deputati

1. Al Presidente e al Vice Presidente può venire attribuito un compenso per l'espletamento del loro incarico, nonché un rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dei loro uffici nell'interesse dell'Ente, determinati con delibera del Consiglio dei delegati (art. 16 bis, c. 1 LR 28/2002).
2. I Consiglieri e gli altri Deputati partecipano ai rispettivi Organi a titolo gratuito (art. 16 bis, c. 2 LR 28/2002).
3. Il Consiglio dei Delegati può prevedere, con provvedimento motivato, un rimborso spese anche forfettario per i componenti degli Organi indicati al comma 2 (art. 16 bis, c. 3 LR 28/2002).
4. Il provvedimento di cui al comma 3 è soggetto all'assenso preventivo dell'Assessore alle risorse agricole e forestali (art. 16 bis, c. 4 LR 28/2002).

ART. 27

Validità delle riunioni

1. Le adunanze del Consiglio dei Delegati sono valide: in prima convocazione, qualora sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica; in seconda convocazione, quando la presenza non sia inferiore ad un terzo dei medesimi.
2. Il Consiglio può utilmente funzionare e deliberare anche nelle more delle procedure per la surroga dei rappresentanti dei Comuni di cui all'articolo 24, comma 3.
3. Le adunanze della Deputazione Amministrativa sono valide con la presenza della maggioranza dei deputati in carica.
4. In concomitante assenza del Presidente e del Vice Presidente le adunanze del Consiglio e della Deputazione non possono né iniziare né proseguire.
5. Le riunioni del Consiglio dei Delegati e della Deputazione non sono pubbliche, salva diversa determinazione dei rispettivi Organi.

ART. 28

Partecipazione del Direttore Generale del Consorzio o di altre persone alle riunioni degli Organi consorziali

1. Il Direttore Generale del Consorzio partecipa alle riunioni del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa a scopo consultivo.
2. Il Direttore Generale non partecipa alle predette riunioni qualora si discutano argomenti che lo riguardano. Può non partecipare qualora si discutano argomenti relativi ai componenti degli Organi consorziali ovvero altri argomenti con riferimento ai quali i predetti Organi abbiano preventivamente deliberato che il Direttore non sia presente.
3. Alle riunioni degli Organi consorziali, possono essere chiamati, dagli amministratori e dai Dirigenti, ad assistere altri dipendenti del Consorzio od estranei per fornire chiarimenti od indicazioni su argomenti in discussione.

ART. 29

Conflitto di interessi

1. I componenti degli Organi consortili che, in merito all'oggetto di una determinata deliberazione, abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli del Consorzio sono tenuti a darne immediata notizia al Consorzio e ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni.
2. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali ricoperte ai sensi dell'articolo 23, comma 3.

ART. 30

Votazione nelle riunioni

1. Le votazioni di regola sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano l'elezione o la revoca dei componenti degli organi amministrativi oppure quando un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti.
3. Gli astenuti non vengono considerati ai fini del computo dei voti.
4. Qualora i provvedimenti riguardino modifiche allo Statuto l'adozione del Piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio, l'adozione del Piano di classifica del comprensorio nonché la revoca degli

amministratori è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica (art. 19, c. 1 LR 28/2002).

5. Qualora i provvedimenti riguardino i criteri per la determinazione delle fasce di contribuenza (art. 36) è richiesto il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri in carica.

ART. 31

Verbale delle riunioni

1. Per ogni riunione degli Organi collegiali consortili viene redatto un verbale riportante la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti e degli assenti, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed un breve riassunto della discussione con le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e che in quella sede ne abbiano fatto richiesta, nonché le deliberazioni adottate distintamente per ciascun argomento.

2. Le funzioni di segretario degli Organi collegiali, con compito di provvedere alla redazione dei verbali delle riunioni, sono assunte dal Direttore Generale del Consorzio o da un dirigente incaricato dalla Deputazione Amministrativa. Qualora il Direttore Generale non partecipi alle riunioni ai sensi dell'articolo 28, comma 2, le funzioni di segretario sono assunte dal dirigente sostituto o dal più giovane dei Delegati presenti previa individuazione nel provvedimento adottato.

3. I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario, nonché dagli eventuali scrutatori e sono sottoposti ad approvazione nella successiva adunanza.

ART. 32

Pubblicazione degli atti e invio al controllo da parte della Regione

1. Gli atti consortili sono pubblicati e trasmessi al controllo dell'Amministrazione regionale secondo le modalità previste dalla normativa vigente (artt. 22 e 23 LR 28/2002).

2. Il Consorzio designa l'ufficio responsabile per lo svolgimento degli adempimenti relativi alla pubblicazione delle delibere consortili, all'invio degli atti soggetti al controllo, nonché agli adempimenti connessi con le richieste di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 33 ed alla ricezione delle istanze di riesame di cui all'articolo 34.

3. In difetto della designazione di cui al comma 2, tale responsabilità fa capo a colui che svolge le funzioni di segretario degli Organi collegiali ai sensi dell'articolo 31, comma 2.

ART. 33

Visione e copia delle deliberazioni.

1. Coloro che hanno interesse possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli Organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime.

2. Con regolamento approvato dal Consiglio dei delegati sono disciplinate le modalità per l'esercizio del diritto di accesso nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 7/2000.

ART. 34

Riesame delle deliberazioni

1. Coloro che hanno interesse possono presentare opposizione nei casi e modi previsti dalla legge e, in tutti i casi, richiesta di riesame inviando al Consorzio i relativi atti entro otto giorni, computati comprendendo i giorni festivi ed il sabato, dalla scadenza dell'ultimo giorno di pubblicazione.

2. La richiesta di riesame non sospende l'esecutività della deliberazione; l'Organo competente ha, tuttavia, facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione in attesa delle determinazioni in merito all'atto oggetto dell'istanza.

ART. 35

Convocazione dell'Assemblea dei consorziati

1. L'Assemblea dei consorziati viene convocata in un periodo di tempo compreso fra 6 e 2 mesi anteriori alla scadenza del Consiglio dei delegati in carica (art. 13, c. 5 LR 28/2002), preferibilmente in occasione di consultazioni elettorali amministrative o politiche.

2. La convocazione dell'Assemblea dei consorziati viene indetta con deliberazione del Consiglio dei Delegati da pubblicare all'albo e sul sito informatico del Consorzio, agli albi pretori dei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile e su almeno 2 quotidiani a diffusione locale, almeno 30 giorni prima di quello fissato per la data delle predette elezioni (art. 13, c. 4 LR 28/2002).

3. La delibera di indizione delle elezioni di cui al comma 2 stabilisce, con l'intento di favorire la partecipazione al voto, il giorno o i giorni, l'ora d'inizio e termine delle votazioni, nonché il numero minimo dei seggi elettorali presso i quali potrà essere esercitato il diritto di voto. La predetta delibera stabilisce altresì i giorni per la presentazione delle Liste dei candidati individuandone almeno 2 compresi fra il 24° ed il 18° giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea.

4. Una nota sulla data delle elezioni e sulle modalità di partecipazione al voto viene inviata alla residenza degli aventi diritto al voto così come risultante dal catasto consortile. Trattandosi di una nota meramente informativa, la mancata ricezione della stessa non può essere addotta quale motivo di ricorso e di annullamento delle elezioni.

ART. 36

Fasce di contribuenza e Sezioni elettorali

1. Ai fini dell'elezione dei membri elettivi del Consiglio dei Delegati, gli aventi diritto al voto sono raggruppati in tre fasce di contribuenza costituenti sezioni elettorali.

2. Ai sensi di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 14 della L.R. 28/2002 il raggruppamento dei consorziati nelle singole fasce è effettuato con deliberazione del Consiglio dei Delegati del Consorzio che indica i criteri adottati per la determinazione dei relativi raggruppamenti nelle tre fasce di cui al primo comma per tale provvedimento è richiesto il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri in carica. In caso di mancato raggiungimento del quorum si applicano quanto disposto in occasione della tornata elettorale immediatamente precedente.

3. Al consorziato viene attribuita la fascia di appartenenza corrispondente alla somma dei contributi delle singole partite catastali consortili e, a tal fine, il contributo medio consortile è riferito ad ettaro ed è definito dal rapporto tra la somma di tutti i contributi relativi ai terreni e la superficie totale dei terreni.

4. Alle Sezioni elettorali, definite secondo quanto previsto al precedente comma, è attribuito un numero di delegati sul totale dei delegati eleggibili dai consorziati percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna sezione ed il totale della contribuenza consortile, fino al limite massimo della metà dei delegati da eleggere.

5. Ai fini di tale attribuzione:

a) i Consiglieri eventualmente non attribuibili ad una Sezione, perché eccedenti la metà dei Consiglieri da eleggere, sono attribuiti alle altre Sezioni con i criteri di cui al comma 4 (art. 14, c. 6 LR 28/2002);

b) qualora il calcolo dei Consiglieri da attribuire determini dei decimali, viene attribuito un Consigliere alla Sezione con il decimale più elevato.

6. Il Consiglio dei Delegati determina, altresì, il numero dei rappresentanti delle singole Sezioni in seno alla Deputazione Amministrativa in proporzione al numero dei Consiglieri attribuiti alle medesime e assicurando la presenza in Deputazione di almeno un consigliere per ciascuna Sezione (art. 16, c. 2 LR 28/2002).

ART. 37

Elettorato attivo

1. Hanno elettorato attivo i soggetti di cui all'articolo 9, comma 2 che risultano iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 (art. 13 cc. 1 e 2 LR 28/2002) per i quali non risultino irregolarità nei pagamenti.

2. Si considerano regolari i pagamenti previsti dall'articolo 9, comma 2 in presenza del versamento delle annualità di contributo scadute e non prescritte alla data di indizione delle elezioni.

(.....)

3. Hanno diritto di voto tutti i soggetti tenuti a pagare un contributo pari o superiore al contributo minimo posto in riscossione come desunto dalla normativa nazionale, regionale o determinato da provvedimento del Consorzio.

ART. 38

Elenco degli aventi diritto al voto

1. Con delibera della Deputazione amministrativa viene approvato, non oltre il 75° giorno antecedente la convocazione dell'Assemblea, l'elenco degli aventi diritto al voto.

2. L'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è formato sulla base degli avvisi di pagamento o di altri strumenti di riscossione dei contributi relativi all'esercizio finanziario in corso alla data di convocazione delle elezioni.

3. Ove il contributo non sia ancora stato posto in riscossione nell'esercizio finanziario sopra definito, l'elenco degli aventi diritto al voto può essere determinato con riferimento all'ultimo esercizio nel quale tali contributi sono stati posti in riscossione.

4. L'elenco, suddiviso per Sezione, indicano per ciascuna soggetto avente diritto al voto:

a) le generalità;

b) nel caso di rappresentanza di cui ai commi 9 e 10, le generalità del rappresentante qualora già designato;

c) l'ammontare complessivo del contributo iscritto a ruolo per l'esercizio nel quale è prevista la convocazione dell'Assemblea dei consorziati, comprensivo di contributo terreni e fabbricati.

5. Ogni soggetto avente diritto al voto costituisce un elettore ed esprime un solo voto all'interno della propria fascia di contribuzione nel seggio in cui è iscritto.

6. In caso di contitolarità il diritto di voto spetta a chi rappresenta i proprietari nei rapporti con il Consorzio ai sensi dell'articolo 57, comma 7.

7. In caso di usufrutto o di altri diritti reali, il diritto di voto spetta all'usufruttuario, a meno che sia fatto constare che i canoni consortili sono a carico del proprietario o dei titolari di altri diritti reali.

8. In caso di comunione il cumulo è effettuato in capo al primo intestatario con riferimento sia agli immobili in comunione, sia agli immobili di cui è proprietario a titolo personale sia a quelli in proprietà di altra comunione di cui egli è primo intestatario. Pertanto nel caso di cumulo fra ditta individuale ed una o più ditte plurintestate non omogenee il soggetto cumulante sarà iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto come ditta individuale.

9. Per le persone giuridiche l'iscrizione viene fatta cumulando i contributi relativi a tutti gli immobili di proprietà della persona giuridica o del soggetto collettivo; sono esclusi dal cumulo i beni appartenenti a titolo personale o quale partecipante a comunione al rappresentante della persona giuridica o del soggetto collettivo.

ART. 39

Esercizio del diritto di voto, deleghe e rappresentanza

1. Ogni elettore può delegare ad esprimere il proprio voto un altro elettore, iscritto nella stessa Sezione e nello stesso seggio (art. 13, c. 6 LR 28/2002).

2. La delega deve essere conferita con atto sottoscritto dal delegante, autenticato dal notaio, dal segretario comunale o da funzionario consortile all'uopo incaricato, corredato da copia della carta d'identità del medesimo.

3. La delega va presentata al seggio elettorale all'atto dell'esercizio del diritto di voto.

4. Ogni elettore non può ricevere la delega da più di 2 altri elettori (art. 13, c. 6 LR 28/2002). Di tale circostanza il delegato dovrà dare atto al momento dell'espressione del voto con la sottoscrizione di apposita dichiarazione di responsabilità.

5. Qualora un elettore, per errore o per qualsiasi altro motivo, abbia sottoscritto più di una delega a consorziati diversi, ha valore soltanto la delega con la quale viene espresso il voto per la prima volta.

6. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti o tutori; per i falliti ed i sottoposti ad amministrazione giudiziaria il diritto di voto è esercitato rispettivamente dal curatore e dall'amministratore (art. 13, c. 7 LR 28/2002). In caso di persona giuridica il voto può essere esercitato anche da coloro che, pur non essendo legali rappresentanti, sono comunque legittimati a rappresentare la persona giuridica in base alla disciplina del relativo ordinamento.

7. La legittimazione ad esprimere il voto per conto delle persone giuridiche di cui al comma 7 è comprovata:

a) nel caso in cui il voto sia esercitato dal legale rappresentante, dal tutore, dal curatore o dall'amministratore, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal medesimo e presentata al seggio elettorale.

b) nel caso in cui il voto sia esercitato da persona diversa dal legale rappresentante, mediante designazione sottoscritta dal legale rappresentante, depositata presso il Consorzio non oltre le ore 12 del quinto giorno antecedente alla data di convocazione dell'Assemblea e corredata dalla documentazione necessaria a comprovare la legittimazione della persona designata, che comunque non può ricevere più di una designazione.

c) I Sindaci dei Comuni presentano al seggio un documento di identità

d) E' fatta salva la delega del legale rappresentante nei confronti di altro elettore della medesima sezione, per la quale si applica quanto disposto ai commi 3 e 4 del presente articolo.

8. Le deleghe e le dichiarazioni attestanti la rappresentanza ai sensi del comma 8 devono essere esibite al Presidente del seggio elettorale all'atto della votazione.

9. Il Presidente del seggio o uno scrutatore provvede a prendere nota sull'elenco degli aventi diritto al voto, in corrispondenza del consorzio rappresentato, delle generalità del rappresentante o del delegato, nonché, in corrispondenza del delegato, delle generalità del consorzio delegante o dei consorziati deleganti.

ART. 40

Pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto e reclami

1. La deliberazione della Deputazione Amministrativa di approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto di cui all'articolo 39, comma 1, è pubblicata sul sito consortile e in quello dei Comuni ricadenti nel comprensorio per un periodo di 15 giorni consecutivi.

2. Durante lo stesso periodo l'elenco è pubblicato online sul sito internet del Consorzio.

3. Dell'avvenuto deposito e delle modalità per la presentazione di eventuali reclami e rettifiche è data notizia sul sito internet del Consorzio e ordinariamente sui siti internet dei Comuni ricadenti nel comprensorio.

4. I soggetti iscritti nell'elenco ed altri consorziati che ritengono di avere titolo all'iscrizione possono presentare richiesta di rettifica dell'elenco.

Tali reclami debbono essere inviati direttamente al Consorzio, mediante lettera raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata entro il termine perentorio di 15 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione sul sito consortile.

5. La Deputazione amministrativa, entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei reclami, si pronuncia sui medesimi ed introduce le eventuali variazioni nell'elenco; tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti con lettera raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata.

6. Decisi i reclami, la Deputazione amministrativa aggiorna l'elenco di cui all'articolo 39, comma 2.

(...)

ART. 41

Liste dei candidati

1. L'elezione del Consiglio dei Delegati si svolge, separatamente e contemporaneamente Sezione per Sezione, su presentazione di Liste concorrenti individuate con un nome o motto (art. 14, c. 7 LR 28/2002).

2. I candidati devono essere compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva Sezione (art. 14, c. 7 LR 28/2002).

3. Il numero dei candidati presenti nelle Liste di ciascuna Sezione può essere superiore al numero dei candidati ivi eleggibili.

4. Le Liste devono indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato e devono essere corredate dalla fotocopia del documento di identità e dalla dichiarazione di accettazione di ciascuno di essi.

5. Le Liste dei candidati devono essere presentate da non meno di 20 consorziati aventi diritto al voto appartenenti alla stessa Sezione, oppure da almeno il 10% dei consorziati aventi diritto al voto (art. 14, c. 8 LR 28/2002).

6. Le Liste devono essere consegnate in duplice copia al Consorzio dal primo dei presentatori o, in caso di impedimento, dal secondo presentatore, entro e non oltre le ore 14.00 dell'ultimo giorno stabilito per la presentazione delle Liste dalla delibera di indizione delle elezioni ai sensi dell'articolo 35, comma 3.

7. Il Funzionario incaricato di ricevere le Liste, all'uopo delegato dal Presidente del Consorzio, rilascia ricevuta restituendo una copia da lui firmata con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione.

8. I candidati ed i presentatori non possono figurare in più di una Lista.

9. Qualora più Liste contengano sottoscrizioni degli stessi candidati o presentatori, ha efficacia la firma apposta sulla Lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta quella sulle Liste successive.

10. Le determinazioni in ordine all'esclusione delle firme dei presentatori e all'accettazione delle Liste sono assunte dal Direttore generale del Consorzio o suo delegato e sono comunicate entro 5 giorni lavorativi a chi ha provveduto alla consegna della Lista stessa.

11. Le Liste accettate sono pubblicate sul sito internet del Consorzio e sono distintamente trascritte, secondo l'ordine di presentazione, sulle schede predisposte per le votazioni, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole Liste.

ART. 42

Elettorato passivo. Ineleggibilità e incompatibilità

1. Sono eleggibili nel Consiglio dei delegati i soggetti che godono dell'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 38, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Non sono eleggibili:

a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;

b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;

c) coloro per i quali sussistano le condizioni di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

d) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

3. Sono incompatibili con la carica di Consigliere:

a) i funzionari dello Stato e della Regione cui competano funzioni di vigilanza sul Consorzio;

b) i dipendenti, comunque denominati, nonché i pensionati con pensione a carico del Consorzio;

c) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso conto della loro gestione;

d) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;

e) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino, legalmente in mora.

4. Si devono intendere comunque richiamate tutte le cause di ineleggibilità o incompatibilità derivanti previste dalla legislazione nazionale o regionale applicabili ai Consorzi di Bonifica.

ART. 43

Seggi elettorali

1. Il numero e l'ubicazione dei seggi è stabilito con provvedimento della Deputazione amministrativa che determina altresì i compensi da riconoscere agli incaricati.

2. Ogni seggio è composto da un Presidente e da 2 scrutatori nominati dalla Deputazione amministrativa; il più giovane fra gli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

3. Non possono essere nominati componenti del seggio elettorale gli iscritti nelle Liste dei candidati.

4. La Deputazione Amministrativa provvede a nominare anche un congruo numero di sostituti per la surroga nei seggi in caso di assenza o impedimento dei titolari, attribuendo al Presidente del Consorzio l'incombenza dell'insediamento di tali sostituti.

5. Presso ciascun seggio elettorale e per ciascuna Sezione possono essere designati un rappresentante di lista effettivo e uno supplente (art. 14, c. 8 bis LR 28/2002) individuati fra gli aventi diritto al voto nel comprensorio consortile.

6. Le designazioni sono sottoscritte dal primo firmatario della Lista di candidati presentata per la relativa Sezione e sono consegnate entro il venerdì precedente la votazione al Consorzio che ne cura la trasmissione ai Presidenti di seggio oppure direttamente ai singoli Presidenti, prima dell'inizio della votazione (art. 14, c. 8 ter LR 28/2002). La medesima persona può essere designata, con le medesime modalità, quale rappresentante di lista di Sezioni diverse.

7. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni e di chiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni e contestazioni (art. 14, c. 8 quater LR 28/2002).

8. Nella sala adibita alle operazioni elettorali, durante l'espressione di voto sono ammessi solamente i rappresentanti di lista e chi è iscritto nell'Elenco degli aventi diritto al voto.

9. Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno 12 ore.

10. Gli aventi diritto al voto che, al momento stabilito per la chiusura delle votazioni, si trovino nella predetta sala sono ammessi a votare.

11. Il Presidente del seggio consegna la scheda di votazione a ciascun votante in base alla Sezione di appartenenza.

12. L'elettore, espresso il voto a mezzo della scheda predetta, la consegna, dopo averla chiusa, al Presidente del seggio, il quale la introduce subito nell'apposita urna; contestualmente, uno degli scrutatori appone la firma accanto al nome del votante nell'Elenco degli aventi diritto al voto.

ART. 44

Modalità delle votazioni

1. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto mediante la scheda predisposta ai sensi dell'articolo 41, comma 11 e che contraddistingue la Sezione di appartenenza dell'avente diritto al voto.

2. Le schede di votazione, di colore diverso per ogni Sezione, sono consegnate al Presidente del seggio che, prima dell'inizio delle votazioni, ne controlla insieme agli scrutatori numero ed integrità.

3. Gli elettori possono votare solo per una delle Liste della Sezione di appartenenza o per un solo candidato.

4. Per votare la Lista prescelta è sufficiente apporre un segno sulla casella in testa alla Lista.

5. Per esercitare il voto di preferenza l'elettore può alternativamente:

a) apporre un segno sulla casella in testa alla Lista e un segno sulla casella a fianco del nominativo prescelto;

b) apporre solamente un segno sulla casella a fianco del nominativo prescelto: in tal caso il voto si estende anche alla Lista.

6. Qualora un elettore voti più di una Lista ed esprima la preferenza per il candidato di una sola Lista, il voto è attribuito alla Lista cui appartiene il candidato il quale riceve anche il voto di preferenza.

7. Qualora un elettore voti una sola Lista ed esprima la preferenza per il candidato di un'altra Lista, il voto è attribuito solo alla Lista.

8. Qualora un elettore voti una sola Lista ed esprima più preferenze per i candidati della medesima, il voto è attribuito solo alla Lista.

9. Sono nulle le schede che, oltre all'espressione del voto, contengano qualsiasi annotazione o segno, anche involontario, che possa rendere identificabile la provenienza.

ART. 45

Scrutinio dei voti, verbale delle operazioni elettorali

1. Dopo la chiusura della votazione il Presidente del seggio e gli scrutatori procedono allo scrutinio, previi i riscontri di rito. Essi decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di voto e le decisioni stesse sono riportate nel verbale di cui al comma 2.

2. Di tutte le operazioni è redatto apposito verbale che viene tempestivamente trasmesso al Consorzio unitamente a tutte le schede, alle deleghe ed agli altri atti.

3. Il Presidente del Consorzio, con gli elementi desunti dai verbali di seggio, procede alla stesura dell'esito complessivo della votazione dando atto della validità delle votazioni e dell'assegnazione dei Consiglieri alle Liste di ciascuna Sezione secondo quanto previsto dall'articolo 46.

4. I verbali delle operazioni elettorali unitamente all'esito complessivo delle votazioni sono trasmessi all'Amministrazione regionale - Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro 8 giorni consecutivi dalla data dello svolgimento delle elezioni e, entro il medesimo termine, sono pubblicati per 30 giorni agli albi dei Comuni del comprensorio, all'albo consortile e sul sito internet del Consorzio (art. 14, c. 11 LR 28/2002).

ART. 46

Esito delle votazioni

1. L'elezione del Consiglio dei Delegati è valida, indipendentemente dal numero di Liste presentate, qualora sia raggiunto il 15% degli elettori calcolato sul numero degli iscritti nel catasto consortile terreni o il 20% della contribuzione consorziale relativa agli immobili censiti nel catasto terreni (art. 14, c. 10 LR 28/2002).

2. Nel caso in cui non siano raggiunte le percentuali di cui al comma 1, sono indette nuove elezioni, mentre gli Organi consortili restano in carica per l'ordinaria amministrazione e per un periodo di tempo che è stabilito dall'Amministrazione regionale nel provvedimento di annullamento delle elezioni (art. 14, c. 10 LR 28/2002).

3. Scaduto tale termine senza che sia disposta una nuova data per le elezioni, l'Amministrazione regionale provvede alla nomina del Commissario e determina la durata del commissariamento (art. 14, c. 10 LR 28/2002).

4. Nel caso in cui siano raggiunte le percentuali di cui al comma 1, alle Liste contraddistinte con il medesimo nome o motto che, all'interno di ciascuna Sezione, hanno conseguito la maggioranza dei voti per quella stessa Sezione, sono assegnati, con gli eventuali arrotondamenti all'unità, i tre quarti dei Consiglieri spettanti alla Sezione stessa. Il residuo quarto è attribuito alla Lista o alle Liste restanti, con riparto proporzionale, purché ciascuna Lista abbia ottenuto almeno il 10% dei voti espressi; se nessuna Lista raggiunge il 10% l'intera rappresentanza è attribuita alla Lista maggioritaria (art. 14, c. 9 LR 28/2002).

5. Sono eletti, all'interno di ciascuna Lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza (art. 14, c. 9 LR 28/2002).

6. In caso di parità di voti viene eletto il più anziano di età.

ART. 47

Ricorsi contro le operazioni elettorali

1. Gli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali sono presentati all'Amministrazione regionale - Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione dei verbali all'albo consortile ai sensi dell'articolo 45, comma 4 affinché l'Amministrazione regionale si pronunci sui medesimi e, in caso di irregolarità essenziali, disponga l'annullamento delle elezioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente (art. 14, cc. 12, 13 e 13bis LR 28/2002).

ART. 48

Invio dell'avviso dei risultati agli eletti dall'Assemblea.

1. Anche in pendenza di eventuali ricorsi elettorali, il Presidente del Consorzio dispone l'invio agli eletti tramite raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata dell'avviso dei risultati delle elezioni.

ART. 49

Elezione dei rappresentanti degli Enti Locali

1. Entro 20 giorni consecutivi dalle elezioni dei rappresentanti dei consorziati, il Presidente del Consorzio, tramite raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata, convoca l'adunanza dei Sindaci o loro delegati all'interno della quale sono eletti i rappresentanti dei Comuni nel Consiglio dei delegati (art. 15, c. 5 LR 28/2002).

2. I delegati dei Sindaci sono scelti fra Assessori o Consiglieri comunali e la delega può riguardare l'elettorato attivo, passivo o entrambi.

3. Ogni rappresentante di Ente Locale può votare fino ad un massimo di nominativi quanti sono i Consiglieri da eleggere. In caso di parità di voti, viene eletto il candidato più anziano di età.

4. Nel caso in cui il voto sia stato espresso per un numero di nominativi superiore a quello eleggibile, non sono considerati validi i nominativi eccedenti.

5. L'elezione si perfeziona con l'accettazione che deve essere trasmessa o depositata al Consorzio entro 15 giorni dalla comunicazione degli esiti della votazione, da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. o con messaggio di posta elettronica certificata.

6. In difetto di accettazione, colui che è stato eletto viene considerato rinunciataro e viene sostituito dal primo dei non eletti.

ART. 50

Proclamazione dei risultati delle votazioni dell'Assemblea e dei nominativi degli eletti.

Convocazione del nuovo Consiglio

1. La Deputazione Amministrativa, perfezionata l'elezione dei rappresentanti dei Comuni ai sensi dell'articolo 49, commi 6 e 7, procede, anche in pendenza di eventuali ricorsi elettorali, alla proclamazione dei risultati delle votazioni e dei nominativi degli eletti e, entro 60 giorni dall'esecutività del provvedimento di proclamazione, convoca il nuovo Consiglio dei Delegati.

ART. 51

Facoltà di autentica

1. Sono competenti ad eseguire le autentiche previste nel presente regolamento i notai, il segretario comunale o suo delegato, l'ufficiale rogante consortile, nonché i funzionari designati.

2. La designazione di cui al comma 1 avviene con provvedimento della Deputazione Amministrativa ad avvenuta approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto.

3. La facoltà di autentica viene a cessare con il provvedimento di proclamazione degli eletti da parte della Deputazione Amministrativa.

ART. 52

Struttura operativa

1. La struttura operativa del Consorzio è definita dal Piano di Organizzazione Variabile che, in relazione ai compiti istituzionali del Consorzio, individua le esigenze organizzative dell'Ente.

ART. 53

Funzioni e responsabilità del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale dirige, coordina e controlla l'attività della struttura, secondo i principi di trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura stessa, assicurandone il buon funzionamento.

2. Formula proposte su obiettivi, piani e programmi di attività ed esprime pareri agli Organi di amministrazione, dando attuazione, con il Presidente, attraverso la struttura organizzativa, alle deliberazioni adottate dai medesimi.

3. Collabora con il Presidente nell'attività del Consorzio e assolve ai compiti demandatigli specificatamente dalla Deputazione e dallo stesso Presidente.

4. Esercita le deleghe attribuitegli ai sensi degli articoli 14, comma 5 e 17 comma 3 e assume le determinazioni in ordine all'accettazione delle Liste dei candidati ai sensi dell'articolo 41, comma 10.

ART. 54

Funzioni e responsabilità dei Dirigenti

1. Spettano ai dirigenti tutti i compiti di ordinaria gestione dell'ente.

2. Essi coadiuvano il Presidente, gli altri Organi consortili e il Direttore Generale al fine di assicurare il buon andamento della gestione consortile informata ai principi di economicità, efficacia ed efficienza.

3. Esercitano le deleghe attribuitegli ai sensi degli articoli 14, comma 5 e 17 comma 3.

ART. 55

Ufficiale rogante

1. Le funzioni di Ufficiale rogante (art. 11 L.R. 28/2002), riguardo agli atti, ai contratti e alle gare, comprese quelle occorrenti per l'esecuzione delle opere pubbliche, di competenza del Consorzio, possono essere conferite con delibera della Deputazione Amministrativa a funzionari appartenenti all'area amministrativa con mansioni non inferiori alle direttive e muniti del diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente in servizio presso il Consorzio medesimo, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative e

regolamentari sulla contabilità generale dello Stato di cui agli articoli 95 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) e dell'articolo 18 della legge regionale 14 agosto 1969 n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, concernente: << Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici e organi tecnici regionali >>).

Le funzioni di Ufficiale Rogante e di autorità espropriante dei Consorzi possono altresì essere affidate, in conformità a quanto disposto dall'art. 20 bis comma 1 bis, con provvedimento dell'Associazione dei Consorzi di Bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia ad unico funzionario.

2. Il funzionario incaricato delle funzioni di ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili, e, in particolare, ad autenticare le copie degli atti originali da lui ricevuti per ogni effetto di legge e a rilasciare le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta; custodisce inoltre i contratti in fascicoli per ordine cronologico e tiene il repertorio.

ART. 56

Bilancio di previsione e Conto consuntivo

1. La gestione del Consorzio è informata ai principi generali della contabilità finanziaria e di quella economico-patrimoniale ed è disciplinata dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria dei Consorzi di bonifica approvato dalla Regione (art. 3, c. 2 bis LR 28/2002).

2. Il Consorzio esercita sulla sua attività il controllo complessivo della gestione sia di natura finanziaria che economica al fine di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della propria gestione.

3. Il sistema di controllo riguarda tutti i servizi erogati dall'Ente e coinvolge tutte le unità organizzative nelle quali l'Ente si articola che risultano responsabili della realizzazione degli obiettivi gestionali ad esse assegnati.

4. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.

5. Il Bilancio di Previsione è approvato entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

6. Il Conto Consuntivo è approvato entro il mese di aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario (art. 3, c. 2 ter LR 28/2002).

7. Il Consorzio è tenuto al perseguimento dell'equilibrio finanziario (art. 3, c. 2 LR 28/2002).

ART. 57

Catasto consorziale e proprietari consorziati

1. I proprietari consorziati di cui all'articolo 1, comma 2 sono iscritti nel Catasto consorziale, suddiviso in Catasto Terreni e Catasto Fabbricati (art. 3, c. 1 e art. 10, c. 1 LR 28/2002).

2. Sono altresì iscritti nel Catasto consorziale i titolari dei diritti reali e gli affittuari dei terreni, previa richiesta ed in virtù dell'accertato obbligo di pagare i contributi consortili (art. 10, c. 1 e art. 13, c. 2 LR 28/2002).

3. Il Consorzio provvede, ordinariamente ogni anno, all'aggiornamento del proprio catasto per la cui conservazione, ai fini delle volture e delle variazioni interessanti le partite catastali dei consorziati, si applicano le norme che regolano il pubblico catasto (art. 10, c. 2 LR 28/2002).

4. Per consentire le pertinenti volture per i cambiamenti di proprietà o per le variazioni nelle intestazioni o negli estremi censuari delle rispettive partite, i consorziati sono tenuti a produrre in tempo utile al Consorzio la documentazione necessaria.

5. Sulle volture possono essere richiesti specifici diritti sulla base di tariffe deliberate dalla Deputazione Amministrativa, da riscuotersi anche a mezzo ruoli.

6. I contitolari, iscritti pro indiviso o pro quota nel catasto consorziale, sono considerati come un solo consorzio e sono solidali fra loro per il pagamento dei contributi e l'assolvimento degli altri oneri gravanti gli immobili in contitolarità.

7. Nei rapporti con il Consorzio, i contitolari di cui al comma 6 sono rappresentati da un solo contitolare senza pregiudizio del vincolo di solidarietà: qualora il potere di rappresentanza non risulti da procura sottoscritta dai proprietari corrispondenti a più della metà dei beni, computandosi anche la quota del delegato, è considerato rappresentante il primo intestato della corrispondente partita del catasto consorziale (art. 13, c. 8 LR 28/2002).

8. I consorziati hanno l'obbligo di comunicare per iscritto al Consorzio ogni variazione della propria residenza o del proprio domicilio per il recapito della corrispondenza; tale indicazione sarà riportata sulla corrispondente partita del catasto consorziale.

ART. 58

La contribuenza consorziale ed il Piano di classifica. Oneri a carico della proprietà consorziata e loro riparto

1. Le spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica, nonché le spese per le altre attività consortili e per il funzionamento del Consorzio sono ripartite fra i consorziati sulla base dei criteri previsti dal Piano di classifica del comprensorio in funzione del beneficio conseguibile o conseguito per effetto dell'attività consortile (art. 10, c. 3 lett. a) e c. 4 LR 28/2002).

2. Le delibere di adozione del Piano di classifica e i relativi aggiornamenti sono pubblicate agli albi pretori dei Comuni interessati e all'albo consortile per 15 giorni e sono trasmesse all'Amministrazione regionale per l'approvazione (art. 10, cc. 3 e 4 LR 28/2002).

3. Nelle more dell'approvazione o dell'aggiornamento del Piano di classifica, le deliberazioni consortili di ripartizione provvisoria delle spese sono pubblicate agli albi pretori dei Comuni interessati e all'albo consortile per 15 giorni consecutivi (art. 10, c. 5 LR 28/2002).

4. In via transitoria, e per un massimo di 3 anni dal provvedimento regionale di approvazione del Piano di classifica, la ripartizione e l'imputazione di spesa possono essere riferiti a criteri di superficie o ad altri parametri fisici degli immobili (art. 10, c. 6 LR 28/2002).

5. I livelli della contribuenza vengono fissati dal Consiglio dei Delegati generalmente in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione. In tale sede il Consiglio dei Delegati può stabilire la quota minima contributiva da iscrivere a ruolo, tenuto conto delle spese di accertamento e di esazione; gli eventuali contributi non posti in esazione possono essere esatti entro gli esercizi successivi.

6. Qualora, per qualsiasi motivo, l'approvazione del Bilancio di previsione non avvenga entro i termini previsti, la Deputazione Amministrativa, al fine di assicurare il necessario funzionamento del Consorzio, può confermare i livelli di contribuenza adottati per l'esercizio precedente, fatta salva la possibilità della formazione di ruoli suppletivi per adeguamenti alle previsioni di bilancio che sarà successivamente approvato.

7. Le spese per l'esecuzione delle opere che non siano a totale carico degli Enti pubblici concedenti o delegatari sono ripartite fra i consorziati secondo criteri determinati con deliberazione del Consiglio dei delegati sulla base del beneficio conseguibile o conseguito dalla realizzazione delle opere (art. 10, c. 3 lett. b) e c. 7 LR 28/2002).

ART. 59

Ruoli di contribuenza e ricorsi

1. Sull'iscrizione a ruolo i consorziati possono chiedere chiarimenti e rettifiche per errori materiali e per duplicazione di iscrizione.

2. Dette richieste vanno presentate direttamente al Consorzio e non sospendono la riscossione.

3. La Deputazione Amministrativa ha facoltà di disporre con provvedimento motivato la relativa temporanea sospensione.

ART. 60

Esazione della contribuenza consorziale

1. La riscossione dei contributi consorziali è effettuata attraverso il soggetto preposto all'esazione dei tributi, secondo le norme che regolano il regime di riscossione mediante ruoli.

2. La riscossione spontanea dei contributi di bonifica è effettuata, previa richiesta di pagamento bonario del Consorzio, mediante versamento diretto del Consorziato, o, in alternativa, ricorrendo alla riscossione spontanea di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337).

3. La riscossione coattiva dei contributi è effettuata dagli agenti della riscossione secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) o da società abilitate alla riscossione iscritte all'albo tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) secondo le disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

ART. 61

Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese è affidato ad un istituto bancario secondo le modalità previste in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. La convenzione di tesoreria, di norma, ha durata di 6 anni e può essere rinnovata secondo le procedure di legge.

ART. 62

Partecipazione ad organismi associativi

1. Il Consorzio partecipa all'Associazione fra i Consorzi di bonifica operanti sul territorio regionale (art. 20 LR 28/2002) e ad altri organismi che rappresentino e promuovano gli interessi dei Consorzi di bonifica.

Art.63

Norma transitoria

Il limite ai mandati del Presidente di cui all'articolo 20, comma 4, si applicano alle cariche assunte successivamente all'entrata in vigore del presente Statuto.